



Deliberazione n. XX<sup>46</sup>

Seduta del 03/06/2024

**Oggetto: Proposta di adeguamento del regolamento didattico generale - D.M. 9166 del 13.05.2024**

Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno **03.06.2024**, alle ore **09:30**, in modalità in presenza e da remoto sulla piattaforma Zoom, nella seguente composizione

		presente	assente
Carmine Antonio <b>Catenazzo</b>	Presidente		
Giuseppe <b>Ciamarella</b>	Componente - rappr. Docenti		
Vincenzo <b>Cipriani</b>	Componente - rappr. Docenti		
Nunzio <b>Locantore</b>	Componente - rappr. Docenti		
Loredana <b>Paolicelli</b>	Componente - rappr. Docenti		
Francesco <b>Sacco</b>	Componente - rappr. Docenti		
Nunzio E. <b>Pietrocola</b>	Componente - rappr. Studenti		
Mario <b>Spada</b>	Componente - rappr. Studenti		
Mauro <b>Zuccaro</b>	Componente - rappr. Studenti		

Partecipa il Direttore Amministrativo De Finis Dott. Costantino, che procede alla redazione del presente verbale.

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto secondo quanto riportato

#### Il Consiglio Accademico

**Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019;

**Visto** il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. 31/1/2011, come modificato con D.P. n. 5192 del 4/7/2019;

**Visto** il D.M. n. 9166 del 13.05.2024 inerente i Dottorati di Ricerca AFAM - Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni

#### delibera

all'unanimità dei consiglieri partecipanti, la proposta di modifica del Regolamento Didattico attualmente vigente, prevedendo l'inserimento dell'articolo, di seguito indicato:

*Art. 13 bis - Disposizioni inerenti i Dottorati di Ricerca (ai sensi della nota Mur n. 9166 del 13.05.2024)*

- 1) Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.M. 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

- 2) Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3

Il Presidente (C. Catenazzo)	(V. Cipriani)	(N. Locantore)	(L. Paolicelli)	(N. E. Pietrocola)
(F. Sacco)	(G. Ciamarella)	(M. Spada)	(M. Zuccaro)	Il segretario verbalizzante



membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, *ove possibile, dell'equilibrio di genere.*

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni Afam.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

- 3) Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
- 4) Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del D.M. 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni della richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.
- 5) Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 1 dottorando che partecipa alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

La seduta termina alle ore ..... 13,30

Il Presidente (C. Lanzetta)	(M. Cipriani)	(M. Di Santoro)	(L. Paolicelli)	(N.E. Pisciocolo)
(P. Sacco)	(G. Ciaramella)	(M. Spada)	(M. Zaccaro)	Il segretario verbalizzante (M. M.)